

Regolamento Rete GrIS Lazio

(giugno 2013)

Art. 1

Ai sensi degli artt. 14 dello Statuto e del Regolamento interno della SIMM (Società Italiana Medicina delle Migrazioni), è costituito quale **Unità Operativa Territoriale** della Regione Lazio, il Gruppo Immigrazione Salute denominato **Rete GrIS Lazio** consolidando l'esperienza in atto in questa regione dal 1995.

Art.2

Alla Rete GrIS Lazio possono aderire persone o rappresentanti di associazioni e strutture locali che svolgono attività a favore della popolazione migrante.

Le persone che chiedono l'adesione alla Rete GrIS Lazio devono presentare domanda scritta al Referente del GrIS. I soggetti collettivi che intendono aderire devono presentare domanda scritta al Referente del GrIS su carta intestata della struttura/associazione/ente e compilare l'apposita scheda di adesione (allegato 1) firmata dal legale rappresentante o da suo delegato, con l'indicazione di due delegati, uno titolare e uno supplente, per partecipare all'Assemblea di rete. L'adesione decade nel caso di cessata attività oppure per attività non corrispondenti alle finalità della Rete GrIS Lazio o su esplicita richiesta scritta della struttura/associazione/ente.

Art.3

La Rete GrIS Lazio è un gruppo di individui, organizzazioni e agenzie del volontariato, privato sociale, associazionismo, cooperazione sociale, settore pubblico ed istituzionale, fondato sull'impegno e la fiducia, organizzato su base non gerarchica, intorno ai temi comuni della tutela della salute come diritto fondamentale dell'uomo, senza distinzioni di nazionalità, religione o status giuridico, e della centralità di una sanità pubblica, equa e multiculturale.

E' luogo di incontro e confronto tra operatori del servizio sanitario regionale ed altre istituzioni, associazioni del volontariato e del privato sociale, associazioni dei migranti e delle comunità straniere.

E' spazio di riflessione sui bisogni di salute degli immigrati e sull'evoluzione dei sistemi sanitari, di elaborazione di proposte di politiche sociali e sanitarie.

E' laboratorio di condivisione e sperimentazione di 'buone pratiche', nell'ambito della formazione, dell'assistenza sociosanitaria e della ricerca, anche attraverso la supervisione, la consulenza e il patrocinio gratuito ad iniziative locali.

La Rete GrIS Lazio realizza a livello territoriale gli scopi della SIMM così come definiti dallo Statuto, rendendo esecutive localmente le deliberazioni degli organi della SIMM.

Art.4

Referente della Rete GrIS Lazio

E' eletto a maggioranza assoluta dai rappresentanti dei soggetti collettivi, tra i soci della SIMM aderenti alla Rete GrIS Lazio. Tale carica non può essere attribuita alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

La sua nomina deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza della SIMM. Nel caso di dimissioni, la sua funzione viene transitoriamente rivestita dal componente anziano del Gruppo di Coordinamento, che provvederà a convocare l'assemblea di rete per la sua sostituzione.

E' rappresentante del GrIS Lazio in ambiti di lavoro istituzionali e non. Può delegare la rappresentanza GrIS a un membro del Gruppo di Coordinamento o, per specifiche necessità e competenze, dell'Assemblea di rete.

Art. 5

Organi della Rete GrIS Lazio sono:

1) L'Assemblea di rete,

2) Il Gruppo di Coordinamento

3) I Gruppi di lavoro:

- **GrIS Rom e Sinti**
- **GrIS Richiedenti Asilo e Rifugiati**
- **GrIS Sanità Pubblica**

Art.6

Assemblea di rete. E' costituita dai singoli aderenti e dai rappresentanti delegati dai soggetti collettivi aderenti alla Rete GrIS Lazio.

L'assemblea si riunisce periodicamente, non meno di cinque volte nell'arco dell'anno, convocata dal Referente (o da un suo delegato) della Rete GrIS Lazio.

Ai fini decisionali, ai rappresentanti delegati dai soggetti collettivi è attribuita una facoltà di voto individuale: le decisioni per essere approvate devono ricevere il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti delegati dai soggetti collettivi presenti. Alla Assemblea di rete possono partecipare come uditori, senza diritto di voto, persone singole, associazioni e enti anche non formalmente aderenti al GrIS.

Art. 7

Gruppo di Coordinamento. I componenti del Gruppo di Coordinamento sono fissati in numero massimo di sette di cui almeno quattro (compreso il Referente) devono essere soci della SIMM, ed è costituito dai seguenti referenti:

- N.1 Referente della Rete GrIS Lazio
- N.1 Rappresentante della Assemblea di rete
- N.1 Rappresentante/Referente del GrIS Rom e Sinti
- N.1 Rappresentante/Referente del GrIS Richiedenti Asilo e Rifugiati
- N.1 Rappresentante/Referente del GrIS Sanità Pubblica
- N.2 Rappresentanti delle associazioni e del privato sociale, indicati per il Gruppo di Lavoro promozione e tutela della salute degli immigrati (Regione Lazio – Assessorato alla Salute).

Viene eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti dei soggetti collettivi, sulla base di una lista di rappresentanti che possono presentare la propria candidatura a non più di due incarichi. La candidatura è valida soltanto se il candidato ha partecipato ad almeno la metà degli incontri dell'anno precedente.

Sono nominati componenti del Gruppo di Coordinamento, rispettando le proporzioni indicate nel comma precedente, i candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso di un candidato che ottiene il maggior numero di voti per le due candidature, dovrà optare per una soltanto e subentrerà il secondo degli eletti.

Compiti del Gruppo di Coordinamento sono i seguenti:

- attuazione operativa a livello locale delle attività della SIMM
- nomina dei gruppi di lavoro
- accettazione e esame delle richieste di adesione
- accettazione e esame delle richieste di patrocinio, supervisione, consulenza
- redazione ed attuazione del programma annuale, da inviare al Consiglio di Presidenza della SIMM

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Tutti gli incarichi scadono alla scadenza del Consiglio di Presidenza della SIMM: entro tre mesi andranno rinnovati gli incarichi e gli organi statutari; il referente uscente è garante delle attività durante tale periodo.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, un membro del Gruppo di Coordinamento viene dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti.

Art.8

Finanziamento. La Rete GrIS Lazio non ha bilancio proprio. L'intera attività locale è svolta esclusivamente su base volontaria.

Le iniziative locali, per essere approvate dal Gruppo di Coordinamento, devono prevedere modalità di copertura dei costi basate sulla disponibilità di risorse, volontariamente messe a disposizione da singoli e/o da strutture/associazioni.

Norma Finale

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente regolamento si farà riferimento alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento della SIMM